



COMUNE DI CAMPEGALLIANO

Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – C.A.P. 41011

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430 - e-mail:

protocollo@cert.comune.campegalliano.mo.it

ORD. N. 12/2022.

Campegalliano, lì 09/06/2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI IN PROPRIETA' PRIVATA IN ADIACENZA ALLA RETE FERROVIARIA

IL SINDACO

VISTA la nota pervenuta da RFI – Rete Ferroviaria italiana, direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Bologna, acquisita con protocollo n. 6225 del 7/6/2022, nella quale viene segnalata la necessità di richiamare al rispetto della normativa vigente in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

CONSIDERATO che le piante che vengono lasciate crescere ad una distanza non conforme nonché la mancata creazione di fasce di terreno di larghezza adeguata, tenute libere da vegetazione e sgombre di ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile, da parte dei proprietari di terreni confinanti con le ferrovie, creano, specie nella stagione estiva, un'evidente situazione di rischio incendio che minaccia le condizioni di sicurezza dell'esercizio ferroviario ed espone la linea ferroviaria al pericolo di propagazione del fuoco

RICHIAMATI gli articoli 52 e 56 del DPR 753/1980 che si riportano di seguito:

Art. 52.

Lungo i tracciati delle ferrovie e' vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla piu' vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovra', occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali e' previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla piu' vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovra' essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. [...]

Art. 56.

Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla piu' vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente e' aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili. [...]

nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati,

A tutti i proprietari, conduttori, o detentori di diritti reali di godimento a qualsiasi titolo delle aree limitrofe alla rete ferroviaria del territorio di Campogalliano

- 1) di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per garantire il rispetto degli obblighi normativi richiamati in premessa e in particolare di tenere sgombri i terreni, coltivati o tenuti a pascolo o incolti, fino a 20 metri dal confine ferroviario da materiale combustibile (come balle di fieno, erbe secche, sterpaglie, ecc.).
- 2) di circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno, solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale

La mancata esecuzione degli ordini di cui ai punti sopra riportati verrà sanzionata ai sensi degli art. 38 e 63 del DPR753/1980

DISPONE

Che la presente ordinanza

- venga pubblicata all'albo pretorio del Comune per 30 giorni, ai sensi dell'art 21bis della L241/90 e dell'art. 42 del D.Lgs. 33/2013,
- venga ulteriormente pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune
- venga trasmessa per opportuna conoscenza
 - alla società RFI S.P.A.
 - al Corpo di Polizia Municipale Unione Terre d'Argine
 - al Comando Carabinieri Campogalliano
 - alla Questura di Modena e alla Prefettura di Modena

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241 si comunica che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio, nei termini di 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini di 120 giorni dalla notifica.

IL SINDACO
del COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Paola Guerzoni

